



PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA

Linee operative in materia di prelievi di materiale biologico al fine di estrazione di profili genetici

1) Premessa introduttiva e inquadramento normativo

L'analisi del DNA costituisce, come è noto, strumento di notevole importanza investigativa considerato che, statisticamente, è molto probabile che sulla scena del crimine vengano rinvenute e repertate tracce biologiche appartenenti a diversi soggetti (autore del fatto, testimoni).

Le potenzialità insite nell'utilizzo di un database genetico per scopi giudiziari sono, quindi, notevoli, sia in relazione alla efficienza delle indagini, sia in ottica di un risparmio di risorse umane ed economiche in quanto la possibilità di disporre di elementi di comparazione con il materiale organico repertato sul luogo del delitto consente, spesso, una rapida individuazione dell'autore di reati.

La necessità di creare una banca dati dei profili genetici è stata formalizzata con la firma del Trattato di Prum del 27.5.2005, a cui lo Stato Italiano ha aderito con la legge 30.6.2009, n. 85 che stabilisce le regole da adottare in materia di prelievi coattivi di materiale biologico a fini di successiva estrazione di profili genetici e di successiva catalogazione in ottica di identificazione degli autori dei reati.

Il Regolamento attuativo della legge in questione è stato approvato con D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87.

2) Le modalità di archiviazione dei dati e la Banca dati nazionale

La peculiarità delle banche dati genetiche è il fatto che esse costituiscono raccolte di dati relativi all'identità biologica che sono da considerarsi a tutti gli effetti "dati sensibili" e, come tali, devono essere raccolti rispettando prerogative di riservatezza e prevedendo rigorose limitazioni all'accesso.

La legge 85/2009 ha istituito la Banca dati nazionale del DNA, collocata presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - ed il Laboratorio centrale per la Banca dati del DNA, collocato presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria .

Il sistema, nell'ottica di contemperare le esigenze legate all'accertamento delle responsabilità penali e quelle di riservatezza, è ispirato dalla necessità di rendere più agevole l'identificazione personale, per fini di giustizia, in relazione alla necessità di individuazione degli autori di reati, considerato che il profilo genetico del DNA costituisce un marcatore imm modificabile nel tempo. Viene quindi prevista la possibilità di tipizzazione dei profili del DNA, in presenza di alcune situazioni tipiche, e di successiva catalogazione attraverso la memorizzazione nella Banca dati.

Ciò consente di soddisfare plurime esigenze: in primo luogo di individuare l'autore di un fatto reato raffrontando le tracce genetiche lasciate sul luogo del delitto con i profili precedentemente tipizzati e archiviati nella banca dati del DNA, eventualmente stabilendo relazioni tra diversi fatti reato commessi in tempi e in luoghi diversi; in secondo luogo di accertare l'identità di persone rinvenute e di cui si sconosca l'identità.

La Banca dati nazionale del DNA è istituita anche al fine di consentire una collaborazione tra stati, nell'esclusiva ottica di identificare gli autori di reati, rimanendo preclusa qualsiasi forma di schedatura e/o di controllo dei cittadini. In tale ottica la Legge 85/2009 sanziona penalmente , all'art. 14, qualsiasi uso dei profili genetici acquisiti per finalità differenti. Onde evitare ogni forma di schedatura generalizzata, è previsto che, in esito alla sentenza di assoluzione con sentenza definitiva, sia disposta, anche d'ufficio, la cancellazione dei profili di DNA acquisiti.

3) Il prelievo di materiale organico: le ipotesi tassative e le eccezioni

La catalogazione dei profili acquisiti è effettuata tramite l'utilizzo di apposito software che organizza i reperti in due categorie: quella dove sono raccolti i profili di DNA con almeno sette

loci, utilizzabili a fini di indagine esclusivamente a livello nazionale e quella dove sono raccolti i profili del DNA con almeno 10 loci, utilizzabili per finalità di collaborazione internazionale.

La normativa richiamata prevede che l'acquisizione dei profili genetici del DNA al fine di successiva catalogazione tramite inserimento nella banca dati nazionale sia limitata ai casi tassativi previsti dall'art. 9 legge 85/2009, vietando peraltro ogni forma di prelievo, profilazione e archiviazione del DNA qualora si proceda per i reati elencati dal comma 2, trattandosi comunque di reati non caratterizzati da violenza e/o minaccia.

Le situazioni in cui è possibile e doveroso procedere al prelievo di materiale organico al fine di successiva estrazione dei profili genetici sono quelle di seguito elencate.

- Soggetti ai quali siano state applicate le misure cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;
- Soggetti arrestati in flagranza o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;
- Soggetti detenuti a seguito di sentenza irrevocabile per delitto non colposo;
- Soggetti nei cui confronti sia stata applicata una misura alternativa alla detenzione, con sentenza irrevocabile per delitto non colposo;
- Soggetti ai quali sia stata applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva;
 - Persone scomparse o loro consanguinei;
 - Cadaveri non identificati;
 - Profili del DNA su reperti biologici acquisiti nel corso di un procedimento penale sul luogo del reato o su cose pertinenti al reato;
 - Profili del DNA su reperti biologici acquisiti in procedimenti penali definiti con sentenza passata in giudicato mai analizzati in precedenza.

Il prelievo su persone sottoposte a limitazione delle libertà personale dovrà essere effettuato solo nei casi in cui si proceda per delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto, obbligatorio e facoltativo, in flagranza. E' fatto divieto procedere a prelievo di materiale organico, in ogni caso, qualora si proceda per i delitti sotto elencati, esclusi dall'art. 9, comma 2, Legge 85/2009:

- tutti i delitti di cui al libro II, titolo III, capo I del codice penale (delitti contro l'amministrazione della giustizia), ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 368, 371 bis, 371 ter, 374 aggravato ai sensi dell'art. 375, 378, 379 c.p.;
- tutti i delitti di cui al libro II, titolo III capo II del codice penale (delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziaria), ad eccezione di quello previsto dall'art. 390 c.p.;
- tutti i delitti di cui al libro II, titolo VII, capi I e II del codice penale (delitti contro la fede pubblica), ad eccezione di quello previsto dall'art. 453 c.p.;
- tutti i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale (delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio), ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 499 c.p., 513 bis;
- tutti i delitti di cui al libro II, titolo XI, capo I del codice penale (delitti contro la famiglia);
- tutti i reati di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (reati in materia fallimentare);
- tutti i reati in materia tributaria;
- tutti i reati previsti dal D.lvo 24 febbraio 1998, n. 58 (reati in materia di intermediazione finanziaria);

Nei casi sopra indicati, quindi, è assolutamente vietato procedere al prelievo del materiale organico e all'estrazione del profilo del DNA.

Nei casi di dubbio sarà onere della polizia penitenziaria o della polizia giudiziaria che procede, prendere contatto con il PM di turno il quale darà le indicazioni necessarie.

4) Il prelievo su persone sottoposte a limitazione della libertà personale: modalità, garanzie e tutela dei diritti

I maggiori problemi sono posti dai casi di prelievo su persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

I prelievi saranno effettuati dai soggetti indicati dall'art. 5, commi 2 e 3 D.P.R. 87/2016 e quindi dal personale di polizia penitenziaria e, nei seguenti casi, dal personale della polizia giudiziaria che abbia operato:

- applicazione di ordinanza che dispone gli arresti domiciliari o il collocamento in comunità;

- arresto in flagranza in tutti i casi in cui l'arrestato non venga associato alla casa circondariale;

- applicazione di misure alternative alla detenzione ove il soggetto non sia già detenuto presso una casa circondariale.

Come previsto dall'art. 5, comma 4, Reg. Att, i soggetti in questione sono sottoposti al prelievo di n. 2 campioni prelevati dalla mucosa del cavo orale, da parte del personale preventivamente individuato di ogni forza di polizia, al quale sia stata impartita adeguata formazione. A differenza di altre ipotesi, in questi casi la norma non prevede alcuna forma di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (PM o Giudice) in quanto il soggetto è già sottoposto ad una limitazione della libertà personale che, di per se, giustifica questa ulteriore e blanda forma di coercizione.

Normalmente al prelievo procederà il personale della polizia penitenziaria, salvi i casi in cui il soggetto non debba essere associato a un istituto penitenziario, sopra indicati. In questi casi la PG delegata all'esecuzione del provvedimento restrittivo dovrà procedere al compimento delle operazioni di prelievo di materiale organico secondo le modalità previste.

I soggetti addetti al prelievo, i quali dovranno garantire l'assoluto rispetto della dignità della persona, dovranno redigere verbale di tutte le operazioni svolte, indicando il giorno e l'ora del prelievo, le modalità dello stesso, il titolo di reato per il quale si procede e la posizione processuale e/o procedimentale del soggetto.

E' vietata, da parte della PG operante, ogni analisi tecnica, dovendosi immediatamente procedere all'invio, a cura del personale che ha effettuato il prelievo, dei campioni prelevati e repertati al laboratorio centrale che procederà alla profilazione e al successivo invio alla banca dati nazionale del DNA.

Ogni forza di polizia dovrà individuare un adeguato numero di unità di personale da adibire alle operazioni di prelievo, personale che dovrà essere provvisto di adeguata formazione e dovrà curare che le operazioni siano svolte con la massima cura, anche in considerazione delle conseguenze previste in ogni caso di violazione delle modalità di *repertazione* dei campioni organici, che sono quelle della distruzione dei reperti e della cancellazione dei dati informatici.

La Polizia penitenziaria o la PG delegata dovrà procedere, nel caso di prelievi su persone sottoposte a limitazione della libertà personale, seguendo le modalità di seguito indicate:

- Il prelievo sarà effettuato con tampone a secco che verrà strofinato nella parte interna della guancia per un tempo adeguato;

- Dovrà essere redatto verbale indicate giorno, ora, luogo modalità del prelievo, generalità di coloro che hanno proceduto, numero di campioni prelevati;
- I campioni prelevati dovranno essere conservati a temperatura ambiente, in contenitori separati;
- Su ogni contenitore dovrà essere apposta un'etichetta che indichi, in modo leggibile, il codice dell'ufficio che ha proceduto al prelievo, il codice identificativo degli operatori che hanno effettuato il prelievo, il numero di riferimento, la data e l'ora del prelievo;
- I campioni dovranno essere inviati, nel più breve tempo possibile, al laboratorio centrale, all'interno di un unico plico sigillato;
- Dovrà essere necessariamente apposto un sigillo antieffrazione;
- Dovrà necessariamente ricorrersi, per la trasmissione, a un corriere specializzato che assicuri l'integrità del plico e la sua tracciabilità.

5) Il prelievo finalizzato alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di cadaveri

Nel caso di prelievo di DNA in situazioni di persone scomparse e/o di rinvenimento di cadaveri le forze di polizia dovranno procedere nel modo che segue:

- A seguito di denuncia di scomparsa la polizia giudiziaria acquisirà, senza ritardo, ogni informazione relativa alla persona scomparsa ed al contesto familiare;
- Quanto prima verrà effettuata una ricognizione degli oggetti in uso esclusivo alla persona scomparsa e, successivamente, si procederà, a cura di personale specializzato, a reperire materiale organico su tali oggetti;
- Qualora la scomparsa si protragga si provvederà a richiedere ai consanguinei la disponibilità a sottoporsi a prelievo volontario di materiale organico al fine di successiva tipizzazione del profilo del DNA;
- Dovrà essere verbalizzato sia il consenso, sia l'eventuale diniego dei consanguinei e, in caso di prestazione del consenso, la polizia giudiziaria provvederà a identificare il soggetto verbalizzando i suoi dati anagrafici, gli estremi del documento di identificazione, il rapporto di parentela, il luogo, il giorno, l'ora e le modalità del prelievo del materiale organico;

- In nessun caso il prelievo potrà essere effettuato con modalità invasive dovendosi acquisire il materiale organico, tendenzialmente, con le stesse modalità previste per il caso di commissione di reati, quindi attraverso tampone da strofinarsi sulla parte interna della guancia;
- La tipizzazione del profilo del DNA sarà effettuata esclusivamente da personale specializzato delle varie forze di polizia, dotato di necessarie cognizioni tecniche e, una volta eseguita, i dati verranno trasmessi alla banca dati in via telematica con attribuzione di un numero di riferimento, del codice dell'ente e del codice del laboratorio;
- I dati anagrafici dei consanguinei dovranno essere inseriti in un'apposita categoria del sistema AFIS e i profili del DNA saranno consultabili ed utilizzabili esclusivamente al fine di rintraccio della persona scomparsa e/o di identificazione del cadavere;
- Nei casi in cui la forza di polizia intervenuta non dispone di un laboratorio in grado di estrarre il profilo del DNA, dovrà contattare il pubblico ministero il quale, con provvedimento scritto, stabilirà che la profilazione venga effettuata dal laboratorio di altra forza di polizia.

6) Rapporti con la normativa codicistica

Rimangono in vigore le norme relative al prelievo disposto nell'ambito di un procedimento penale (artt. 224 bis e 359 bis c.p.p.).

A differenza del prelievo disciplinato dalla legge 85/2009, le norme del codice di procedura penale consentono il prelievo coattivo per ogni tipo di reato.

L'art. 10 legge 85/2009 costituisce norma di coordinamento e prevede che, qualora siano repertati materiali biologici nel corso di un procedimento penale, anche attraverso i prelievi coattivi disciplinati dagli artt. 224 bis e 359 bis c.p.p., a cui segua un'attività tecnica di estrazione e profilazione del DNA, da parte di consulenti tecnici nominati dal PM o dal giudice, i dati ricavati debbano essere trasmessi, a cura dell'autorità procedente, alla banca dati nazionale del DNA. Sarà quindi cura del singolo magistrato titolare del procedimento curare che venga operata tale trasmissione.

Deve in ogni caso ribadirsi che tutti i dati acquisiti sono distrutti, anche d'ufficio, a seguito di sentenza definitiva di assoluzione.